

Proposta N. 20 Prot. Data 01/04/2014		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
---	---	---

Comune di Alcamo
 PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 45 del Reg. Data 11/04/2014	OGGETTO:	MODIFICA REGOLAMENTO TARES
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di aprile alle ore 17,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.	
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	SI -
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI -
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	SI -
4	Caldarella Gioacchina	-	SI	19	Dara Francesco	SI -
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	SI -
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI -
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	SI -
8	D'Angelo Vito Savio	-	SI	23	Allegro Anna Maria	- SI
9	Caldarella Ignazio	-	SI	24	Trovato Salvatore	SI -
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI -
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI -
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	SI -
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	- SI
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	SI -
15	Stabile Giuseppe	SI	-	30	Sciaccia Francesco	SI -

TOTALE PRESENTI N. 23

TOTALE ASSENTI N. 7

Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati
Consiglieri scrutatori:

- 1) Trovato Salvatore
- 2) Castrogiovanni Leonardo
- 3) Vesco Benedetto

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Presenti n. 23

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 1 aggiuntivo dell'o.d.g. relativo a: **“Modifica regolamento TARES”**

IL PRESIDENTE

Preliminarmente fa constare che il prelievo di detto punto è stato approvato giusta precedente deliberazione n. 44 del 11/04/2014 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale 10/91 propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **“MODIFICA REGOLAMENTO TARES”**

Premesso che la Seconda Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione con Verbale n. 36 del 18/03/2014 ha rilevato la necessità di apportare modifiche al regolamento TARES avente natura interpretativa al fine di dare uno strumento di facile applicazione per gli uffici e a tal fine ha stilato un documento, allegato al suddetto verbale che costituisce il corpo deliberativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

II COMMISSIONE CONSILIARE

Proposta di deliberazione consiliare della seconda commissione, nell'ambito delle proprie attività assegnatagli (rectius: assegnategli) dalla legge e dal regolamento comunale,

Premesso

Che gli avvisi di pagamenti della Tares per l'anno 2013, inviati lo scorso dicembre al contribuenti, hanno generato una forte reazione specie di quei cittadini imprenditori che per lo svolgimento delle attività impiegano spazi consistenti;

che sono seguite iniziative assembleari di cittadini nelle quali si chiedeva alla classe politica locale i motivi di questi spropositati aumenti della tassa di smaltimenti rifiuti rispetto allo scorso esercizio;

Che le cause del forte aumento del tributo, specie per talune attività produttive, sono solo in parte derivanti dall'aumento delle tariffe, mentre in diversi casi sono riconducibili a errori, "ancorchè comprensibili degli uffici;

Che per tale motivo l'amministrazione ha deciso di prorogare il pagamento della 1^a rata alla data del 24 gennaio 2014, onde consentire agli uffici di poter sistemare tutte quelle posizioni contestate che presentavano errori;

Che talune richieste di riduzioni del tributo di utenze non domestiche; sono state ritenute non accoglibili dall'Ufficio per difforme interpretazione di alcuni articoli del regolamento ancorchè per certe fattispecie il regolamento appare chiaro (vedi art. 43, comma 2° che recita: Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto)

Considerato

Che questa commissione consiliare ritiene ineluttabile che il rapporto tra fisco locale e cittadini/contribuenti sta improntato alla massima trasparenza e buona fede, tra l'altro previsto dall'art. 10 della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente);

Che il Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, ha esclusiva competenza in materia di regolamento tares

Tenuto conto

Dell'importanza di dotare i funzionari ed i dipendenti del nostro Ente di un regolamento di facile applicazione, al fine di agevolare il loro lavoro e contemporaneamente evitare ove possibile contenziosi non voluti

Propone

Al Consiglio Comunale di intervenire sul seguente articolo del regolamento TARES approvato in data 03/10/2013 con deliberazione n. 118, mediante integrazione/appendice, avente natura interpretativa e non modificativa.

ART.19 commi (rectius: comma) 2° (testo vigente)

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'Istat relativi all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente esercitata.

Integrazione/appendice di natura interpretativa

Motivazioni:

I codici ATECO devono rappresentare esclusivamente uno strumento di presunzione semplice, da utilizzare ai fini del corretto inserimento all'interno delle 30 categorie "allegato B del regolamento". Infatti i codici ATECO sono 1226, mentre le categorie tares sono 30, e se per alcune attività la traslazione è semplice, per altre, occorre prendere in considerazione altri elementi aventi una maggiore capacità di fotografare (non è maggiore) la reale attività esercitata (si riferisce ad un periodo già superato rispetto all'anno di tassazione), al fine di collocare la stessa in quella classe omogenea con riferimento alla presuntiva quantità e qualità di produzione di rifiuti. In tal senso laddove la superficie occupata risulta da precisa autorizzazione amministrativa, la stessa costituisce un elemento più aderente a poter rappresentare la reale attività svolta e quindi più facilmente collocabile all'interno di una delle 30 categorie. Infine quando si tratta di attività commerciali che vendono una varietà di prodotti compresi all'interno di più categorie Tares, occorre tenere conto di tutta la documentazione, atta a dimostrare la prevalenza del settore merceologico di appartenenza, (ad esempio lo studio di settore allegato alla dichiarazione dei redditi, nella parte in cui vengono indicati i valori percentuali delle vendite per categorie merceologiche).

Infine è opportuno ricordare che il codice ATECO prelevato dal certificato camerale è carente, infatti lo stesso non contiene tutte e 6 cifre ma solo 5, in quanto assolve ad una finalità di natura statistica per le Pubbliche Amministrazioni, mentre quello indicato nelle dichiarazioni dei redditi è completo in quanto assolve ad una funzione più capillare, ovvero quelle di essere raggruppato in categorie omogenee per la corretta compilazione degli studi di settore. Inoltre come specificato in premessa, l'art. 43, comma 2° del Regolamento TARES (disposizioni transitorie), deve essere applicato dagli Uffici nel suo contenuto letterale e non deve costituire motivo di contenzioso la richiesta del contribuente di tassazione sulle medesime superfici e categorie derivanti da denunce presentate o accertamenti notificati ai fini TARSU, relativi al periodo precedente l'entrata in vigore della tares.

Testo avente natura interpretativa

L'art.19 comma 2° del regolamento TARES si interpreta nel senso che in presenza di altri elementi di fatto e di diritto relativi all'attività oggetto di tassazione, il codice ATECO non può essere assunto dagli Uffici in via esclusiva, dovendo farsi riferimento ai predetti elementi di fatto e di diritto.

Alcamo, lì 18-03-2014

LA II COMMISSIONE CONSILIARE

Il Presidente

F.to Vario Marianna

propone di deliberare:

L'art. 19 comma 2° del regolamento TARES si interpreta nel senso che in presenza di altri elementi di fatto e di diritto relativi all'attività oggetto di tassazione, il codice ATECO non può essere assunto dagli Uffici in via esclusiva, dovendo farsi riferimento ai predetti elementi di fatto e di diritto.

Riguardo la proposta di deliberazione consiliare elaborata dalla II Commissione Consiliare il Responsabile del Procedimento - Dr. Fabio Randazzo - nella spiegata qualità esprime parere negativo per le proprie considerazioni esposte nel documento istruttorio allegato al presente provvedimento (contrassegnato con la lett. A).

Entrano in aula i Cons.ri: Caldarella I., Coppola e D'Angelo

Presenti n. 26

Cons.re Vario:

A nome della Commissione dopo aver letto il parere tecnico non favorevole ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti , chiede che venga messo agli atti di questo provvedimento un documento stilato dalla II^a Commissione, secondo il quale l'emendamento dovrebbe essere votato favorevolmente dal Consiglio Comunale, nonostante il parere contrario del Dirigente ed essere reso immediatamente esecutivo.

Presidente:

Dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

Cons.re Calvaruso:

Ricorda che in altre occasioni gli emendamenti con parere contrario sono stati dichiarati inammissibili e chiede di sapere se è lo stesso caso.

Segretario Generale:

Afferma che il caso è ontologicamente diverso perché si tratta di una autonoma proposta di deliberazione che, a norma del Decreto 174, qualora l'organo deliberante dovesse deliberare in difformità deve adeguatamente motivare il suo voto rispetto al parere di regolarità tecnica e contabile.

Cons.re Calvaruso:

Chiede di sapere se questa norma vale anche per gli emendamenti.

Segretario Generale:

Precisa che l'emendamento non ha una natura autonoma. Quando questo cozza con disposizioni di legge o diventa incompatibile con la struttura della delibera il Presidente a norma di regolamento, lo può dichiarare inammissibile, come in effetti è accaduto la settimana scorsa.

Cons.re Calvaruso:

Crede che a norma del D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2013, anche gli emendamenti che hanno un parere tecnico contrario, possono essere votati dal Consiglio purchè se ne motivino le ragioni.

Chiede quindi che lo stesso criterio venga uniformato per tutti gli atti deliberativi che dovranno essere sottoposti a questo Consiglio Comunale.

Per lui è stato infatti assurdo il criterio adottato per il regolamento edilizio ed ha già chiesto un parere in merito per capire qual è la procedura corretta.

Presidente:

Dà lettura del parere favorevole dei Revisori dei Conti.

Cons.re Vesco:

Chiede la presenza dei Revisori visto che il loro parere discorda dal parere tecnico.

Presidente:

Dà lettura dei pareri espressi dal Dirigente dei servizi finanziari nonché di una successiva nota a firma del dr. Luppino con la quale esprime le proprie valutazioni in relazione al parere espresso dai revisori dei Conti.

Cons.re Vario:

Dà lettura del documento stilato dalla II^a Commissione e depositato questa sera in aula

Al Presidente del Consiglio

Al Sig. Sindaco

Oggetto: Osservazione della seconda Commissione Consiliari alla proposta di modifica regolamento TARES prot. 20 del 01/04/2014. Motivazione per la deliberazione consiliare

La seconda Commissione Consiliare, avendo preso atto del parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica, formulato dal responsabile del servizio Finanziaria, fornisce con il presente documento, che sarà allegato alla proposta deliberativa, tutti elementi utili atti sostenere la bontà e la legittimità della propria proposta in ossequio con quanto previsto dall'art. 49 comma 4° del TUEL come modificato dal D.L. 171/2012 convertito con la legge n.213/2012 “ *ove la Giunta o il Consiglio non intendono conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione* “

Prima di entrare nel merito del contenuto del parere, è utile rappresentare al Consiglio quali sono i contenuti che la legge richiama nella formulazione dei pareri tecnici e contabili alla luce delle novità legislative sopra richiamate.

L'art. 49 D.Lgs. 267/2000 stabilisce che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”. I responsabili dei servizi interessati rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

L'art. 147 bis, primo comma, stabilisce inoltre che “il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Mentre sul parere contabili si ha chiara la percezione dell'intendimento del legislatore e cioè quella relativa ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, sul parere tecnico il legislatore è generico e lascia spazio di determinazione ai responsabili dei servizi di definire meglio i connotati dell'atto e capire se lo stesso necessita di un esame metodologico e istruttorio preliminare in ordine sia alla corretta predisposizione e legittimità, senza invadere la competenza dell'Organo Consiliare. Ad esempio il bilancio, il consuntivo, la compravendita, l'adozione di uno strumento urbanistico, l'adozione di un regolamento ecc, non possono non essere non fondati su un'attività amministrativa a supporto delle decisioni consiliari.

Nel caso di specie, il parere tecnico, a) non è di supporto a quello contabile in quanto di segno opposto, non contemplando profili diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, b) non rappresenta un supporto istruttorio atto a supportare il Consiglio Comunale nella scelta. Esso esprime valutazione di ordine politico, contestando le argomentazioni propedeutiche della seconda Commissione e definendo la proposta “poco rilevante” rispetto agli obiettivi, ma non dà indicazione, né in ordine alla illegittimità, né in ordine alla non corretta metodologia amministrativa.

A nostro avviso l'atto ha i connotati di "atto d'indirizzo" non ha contenuto regolamentare. Infatti non adotta un regolamento né lo modifica, ma interviene a chiarimento di alcuni articoli dello stesso, previa rappresentazioni di alcuni fatti, ritenendo che gli uffici su alcuni punti potrebbero non attuarlo in conformità alla volontà del Consiglio, formatasi al momento dell'adozione dello stesso. Dato per cui l'intervento Consiliare mediante una rilettura di alcuni punti controversi può per l'Ufficio costituire un elemento di garanzia del proprio operato.

Andando nel dettaglio del contenuto del parere tecnico non favorevole, la Commissione trova che l'espressione "esegetica" e l'espressione "tautologico", rispetto alla proposta di interpretazione da dare all'art. 19 comma 2° del regolamento Tares, non dà un contributo "esegetico" alla motivazione del parere. Proseguendo del parere, cogliamo il riferimento agli studi di settore la frase "i quali essendo variabili di anno in anno ed essendo conoscibili a posteriori non garantiscono i principi dell'azione impositiva". Significherebbe che esso è uno strumento non utilizzabile in quanto variabile di anno in anno mentre l'azione impositiva deve essere garantita all'inizio. Ebbene questa è una rappresentazione della proposta del tutto errata. Questa Commissione nella motivazione che accompagnano la proposta di modifica, ha soltanto fatto riferimento all'utilizzo degli studi di settore (solo per la parte relativa ai dati statistici "cluster di appartenenza" e nella parte in cui rappresenta la tipologia merceologica prevalente) nel momento in cui si deve realizzare la traslazione dalle categorie TARSU alle categorie TARES e laddove il solo riferimento al codice ATECO (che è un dato presente nello studio di settore e ne identifica l'attività effettivamente svolta) sia non sufficiente a garantire l'esatta collocazione all'interno delle 30 categorie. Ricordiamo, che la garanzia dell'azione impositiva sta nell'applicare correttamente il principio del presupposto d'imposta che "chi inquina paga" e nel caso di specie si realizza (oltremodo in modo grossolano fino a quanto non si introduce il metodo della misurazione puntuale), mediante la corretta collocazione in una categoria omogenea con riguardo alla presuntiva quantità e qualità di produzione di rifiuti. Pertanto tutti gli strumenti, "codici ATECO, studi di settore, autorizzazioni o altri elementi" devono ritenersi utili ai fini della corretta collocazione in una delle 30 categorie. Questo esercizio istruttorio deve essere utilizzato dagli uffici per rendere efficace il contenuto dell'art.19 comma 2° nella parte in cui recita "fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta", in funzione al fatto che proprio perché il passaggio dalla TARSU alla TARES è destinato a rimanere tale negli anni, come dice lo stesso responsabile d'imposta nella sua relazione, che occorre prestare particolare attenzione. Se sbaglia la categoria l'ingiustizia si ripercuote negli anni.

Infine, ricordare che gli elementi di fatto e di diritto devono rispettare i principi di imparzialità, ragionevolezza e di pubblicità, certamente non contribuiscono a chiarire i motivi del parere non favorevole, mentre gli stessi non devono rappresentare per l'Ufficio principi cardini del loro quotidiano operare. Infatti proprio per l'importanza che rivestono tali principi questa Commissione in data 19 marzo del corrente anno ha richiesto all'Ufficio Tributi la produzione di alcuni documenti per verificare che le procedure siano conformi ai siffatti principi. Ad oggi questi documenti non sono pervenuti.

Per le superiori motivazioni, invitiamo tutto il Consiglio Comunale a non tenere conto di questo parere non favorevole ed a cogliere il vero senso della proposta deliberativa della seconda Commissione Consiliare che è finalizzata ad evitare che si producano interpretazioni che stravolgono la volontà del Consiglio Comunale creando eccessi di tassazioni.

Sul documento istruttorio redatto dal responsabile d'imposta, questa Commissione non intende, soffermarsi tanto, tuttavia alcuni considerazioni ed interrogativi vogliamo sottoporli al Consiglio Comunale.

- 1) Perché dall'approvazione del regolamento ad oggi sono state necessarie due rinvii di termini di pagamento.
- 2) Perché ad oggi risultano più di mille (anche se il dato reale non lo sappiamo) avvisi non inviati ai contribuenti;
- 3) Perché con la delibera di Giunta n.438 del 27/12/2013 oltre a stabilire il rinvio della prima rata è stato potenziato l'Ufficio;
- 4) Nel 2012 si sono state accertate entrate pari ad € 5.885.658,00 a titolo ordinario ed € 693.666,00 (sola imposta) ed a titolo di attività accertativa, per un totale di € 6.579.324,00.
- 5) Il piano economico finanziario del 2013 prevede una copertura da tariffe pari ad € 8.609.241,00 al netto della quota relativa ai locali comunali che può essere quantificata in € 100.000,00.
- 6) La maggiore entrate da tariffe per l'anno 2013 rispetto a quella della Tarsu del 2012 dovrebbe essere pari € 2.029.917,00 (€ 8.609.241,00 – 6.579.324,00) equivalente ad un aumento medio del 30,85%, di cui per 75,35% da gravare sulle utenze domestiche e per 24,65% da gravare sulle utenze non domestiche;

Questi sono i dati che la Commissione pone all'attenzione del Consiglio Comunale ed al Sindaco per una ampia riflessione sulla efficienza del settore e sull'ammontare complessivo di Tares richiesta ai cittadini non appena tutti gli avvisi verranno recapitati. Infine invita la Dirigenza e l'Amministrazione a farsi parte attiva affinché le indicazioni contenute in questa proposta di delibera siano resi esecutivi, nel caso il Consiglio dovesse approvarle.

La Seconda Commissione Consiliare
Il Presidente

Sindaco:

Afferma che l'Amministrazione approva quanto espresso dalla Commissione in quanto si tratta di un regolamento consiliare e quando il consiglio decide di apportare alcune precisazioni, ne ha il diritto e l'Amministrazione non può che accogliere l'invito da parte della Commissione.

Ha parlato in merito col dirigente di settore e ritiene che se a seguito di questo parere concorde del Consiglio e dell'Amministrazione dovessero sorgere delle perplessità, sicuramente ci saranno organi terzi cui rivolgersi per ulteriori chiarimenti. Ritiene da parte sua, che sicuramente verrà data disposizione agli uffici per rendere immediatamente esecutiva questa delibera.

Per ulteriori chiarimenti tecnici passa poi la parola all'assessore.

Ass.re Manno:

Afferma che gli spiace prendere atto del parere dei Revisori per le considerazioni finali che si sarebbero potuti risparmiare.

Andando poi al merito tecnico afferma che secondo lui la valutazione del dirigente Luppino non era una valutazione di carattere politico ma voleva probabilmente dire che non che fosse una specificazione inutile quella della II^a Commissione, ma si poteva ovviare a questa divergenza di opinioni con la strada che si era concordata, quella cioè di chiedere parere ad organi tecnici superiori per dirimere in maniera risolutiva la questione.

Da parte sua auspicerebbe che questa sera si evitasse una situazione di conflitto tra Consiglio Comunale e gli uffici, anche se l'Amministrazione riconosce la piena sovranità del Consiglio Comunale in tema di regolamentazione. Ritene altresì che gli ulteriori elementi di fatto e di diritto fra cui anche gli studi di settore senz'altro contribuiscono a dare un contributo nella migliore individuazione della categoria di attività. Per quanto riguarda il parere del dirigente è sicuramente non favorevole, tuttavia gli sembra abbastanza elastico nel lasciare diverse porte aperte, anche con riferimento all'eventuale consultazione di organi tecnici superiori per rasserenare tutte le interpretazioni. Conclude invitando tutte le parti ad una maggiore distensione e se il Consiglio Comunale approverà questa modifica interpretativa sicuramente gli uffici si uniformeranno alla stessa.

Dr. Coppola-Rev.dei Conti:

Afferma di aver appreso ora della nota del dr. Luppino che bacchetta i revisori per le considerazioni rese.

Tiene a precisare che queste considerazioni sono state rese semplicemente perché l'art. 239 del T.U. recita che il Collegio dei Revisori ha una attività di collaborazione con il Consiglio Comunale ed è sembrato loro opportuno riferire al Consiglio che da una attentissima lettura delle considerazioni espresse dal responsabile del procedimento, non è parso loro che ci fossero motivazioni normative che potessero giustificare un parere tecnico non favorevole. Non volevano essere certo considerazioni offensive nei confronti del dirigente ma semplicemente un voler essere più chiari nei confronti del Consiglio Comunale al quale il Collegio è chiamato a dare riscontro del proprio operato.

Cons.re Vesco:

Prende atto questa sera che l'assessore Manno ha una nuova delega che è quella di difensore della dirigenza. Oltre a ciò tiene a precisare che quanto da lui detto cozza con le affermazioni del Sindaco il quale ha detto di condividere il parere della Commissione.

Rivolgendosi poi al dr. Luppino afferma di ritenere inopportune le sue considerazioni piuttosto che quelle dei Revisori dei Conti.

Ass.re Manno:

Gli pare di aver prima specificato che il Consiglio è assolutamente sovrano e ha pienamente diritto di interpretare i regolamenti ed è il legislatore a livello comunale. Ha semplicemente auspicato che si potesse creare una situazione di potenziale conflitto con gli uffici.

Da parte sua assicura comunque di non essere il difensore degli uffici con i quali ha un rapporto di collaborazione ma può anche dissentire tranquillamente nel pieno rispetto delle singole professionalità.

Cons.re Stabile:

Ritene che, innanzitutto manchi la lettura della proposta in quanto molti consiglieri non la conoscono e ancor più perché non si riesce ad avere piena cognizione della proposta della Commissione. Passa quindi a dare lettura dell'atto deliberativo. Riferisce poi che il vero punto della questione è che questa proposta è arrivata in Consiglio Comunale attraverso un'attività molto sofferta della II^a Commissione perché dal momento in cui è stato adottato il regolamento è successo un po' di caos, provocato dalla traslazione dalla TARSU alla TARES, ma non soltanto ad Alcamo. Sulla reale interpretazione di questo articolo del regolamento ci sono state interlocuzioni con gli uffici, con gli assessori ed anche con il Sindaco e tutti dividevano il contenuto dell'articolo pur tuttavia il problema non si riusciva a risolvere. Per questo motivo la Commissione si è vista costretta a portare la questione in Consiglio Comunale per renderla pubblica e capire dove finiscono le competenze del Consiglio Comunale e dove iniziano le competenze degli uffici. Se il

Consiglio Comunale è l'organo regolamentare l'unico vincolo del Consiglio Comunale è l'illegittimità rispetto alla norma.

Per tutto il resto lo strumento attuativo di qualunque tipo di regolamento viene dato agli uffici per essere attuato secondo la volontà del Consiglio e non secondo la volontà degli uffici. Quando poi sorgono delle perplessità tra le parti, esistono i quesiti agli organi competenti e poi ognuno deciderà se andare contro la legge o meno.

Oggi il Consiglio è qui riunito su questo punto perché si è creata una barricata, come se il regolamento fosse di esclusiva competenza di un ufficio ma non è così perché il regolamento appartiene a tutto il Consiglio Comunale.

Aggiunge ancora che i prossimi regolamenti non saranno fatti in maniera così veloce ma vanno chiariti. Aggiunge ancora che la TARES insieme all'IMU incide per almeno il 50% del bilancio del Comune. Si incide sulla tasca dei cittadini in maniera forte e su questo il Consiglio ha la responsabilità politica nei confronti dei cittadini, per questo motivo nessuno può venire a dire come fare il regolamento perché la faccia ce la mettono i consiglieri comunali.

Ricorda ancora che, a seguito delle varie riunioni alle quali partecipava anche il Sindaco, è stato fatto un piano tariffario con il quale si è scelto di gravare un po' di più sulle utenze domestiche e un po' meno sulle attività che hanno grandi superfici per non rischiare che andassero persi posti di lavoro a seguito della chiusura di qualche attività.

In questo senso è stato fatto un piano tariffario che incideva sulle grandi attività in maniera ragionevole e non risultavano aumenti spropositati, addirittura per determinate categorie che subivano diminuzioni, tutto questo all'atto degli avvisi, però non si è verificato o, almeno, non si è verificato per tutti i casi. Ci possono essere infatti dieci fattispecie che non presentano problemi e due che presentano problemi.

Queste due fattispecie devono essere analizzate con il giusto metodo. Tiene poi a precisare che la Commissione non ha inteso mettere in contrapposizione il codice ATECO con gli studi di settore, bensì invita a prendere in considerazione tutti gli elementi utili per un migliore accertamento senza fare muro contro muro. Rivolgendosi al dr. Luppino gli fa notare che nel suo parere contrario non si riscontra alcuna norma di legge ma si dice solo che è esegetico e tautologico cioè non contribuisce a dare una maggiore chiarezza sulla questione.

Conclude invitando a stabilire un principio una volta per tutte, il Sindaco ha un ruolo, la Giunta ha un ruolo e il Consiglio Comunale vuole prendersi la dignità del ruolo che ha.

Cons.re Dara S.:

Ricorda che quando venne proposto dall'ex ass.re Abbinanti ci fu un dibattito acceso tra l'assessore ed il suo gruppo consiliare in considerazione innanzitutto di una palese violazione del consigliere che si vede, in tempi molto stretti a dover dire la sua su un regolamento così importante per la città.

In quell'occasione ci fu un'accesa discussione anche con i consiglieri di maggioranza che oggi rivendicano un ruolo che avrebbero dovuto rivendicare già allora. Per fortuna gli esseri umani cambiano opinione.

In considerazione di ciò che è stato provocato dalla TARES, errori, proteste, un peso eccessivo nella considerazione della differenza impositiva TARSU e TARES. Dall'esame di questi elementi viene fuori una proposta politica della II^a Commissione che cerca di suggerire degli elementi per rendere più in sincronia i dati reali con ciò che andrebbe pagato.

Il consigliere Stabile è entrato nell'aspetto tecnico della questione ma lo spirito che ha animato la Commissione era quello di dare una proposta politica.

Oggi si viene a conoscenza del fatto che bisogna ricorrere a pareri tecnici superiori a quelli dei nostri dirigenti, ma l'importante è avere tempi certi perché la gente da troppo tempo aspetta un regolamento TARES che sia serio, chiaro, comprensibile almeno nelle intenzioni. Gli pare strano oggi sentire il Sindaco che condivide in toto il proposito della II^a Commissione mentre l'ass.re Manno si pone come mediatore rispetto a delle scelte che lasciano forti dubbi a questo consiglio.

Forse è il caso di rinviare questa proposta ma occorre comunque avere dei tempi certi per avere un regolamento TARES che sia in sincronia con i dati reali.

Esce dall'aula il Presidente e assume la presidenza il V/Presidente Vesco Presenti n. 25

Dr. Luppino:

Intende chiarire le motivazioni per cui il suo parere è stato non favorevole perché lungi da lui, dopo 30 anni di attività, occuparsi di questioni che non riguardano le sue competenze.

Tiene a precisare che il suo parere tecnico è contrario e sicuramente non cambia e si meraviglia del fatto che, per la prima volta nella storia, un Collegio dei Revisori esprime delle considerazioni rispetto ad un parere tecnico.

Per questo motivo ieri ha chiamato il Presidente dei Revisori ricordandogli che il ruolo di consulenza del Collegio dei Revisori non si esplica facendo considerazioni su un parere tecnico, cosa che non si è mai verificata. Ricorda ancora che il suo parere di regolarità contabile è favorevole così come è favorevole il parere dei Revisori. Il suo parere tecnico non favorevole nasce dal fatto che la II^a Commissione non ha sentito il bisogno di contattare l'ufficio e vorrebbe sapere oggi dal responsabile d'imposta quante sono le fattispecie per cui c'era l'esigenza di scomodare il Consiglio oggi per una interpretazione autentica.

Sarebbe stato invece sufficiente che la II^a Commissione avesse chiesto al dirigente dei servizi finanziari quale era la situazione complessiva su cui si rilevavano delle irregolarità e quali erano le eventuali soluzioni tecniche per questi casi e lui avrebbe risposto così come ha risposto all'ass.re al bilancio, che l'art. 19 già contiene la possibilità di utilizzare altre valutazioni, che non siano i codici ATECO e sarebbe sufficiente stabilirli in maniera chiara e inequivocabile con una sua nota circolare, senza scomodare il Consiglio Comunale.

Nonostante ciò il Consiglio è sovrano ma il suo parere tecnico rimane non favorevole perché non offre una soluzione al problema. L'ufficio è comunque consapevole che per i casi poco chiari occorre individuare criteri molto chiari e precisi. Altri elementi di fatto e di diritto la Commissione non li ha suggeriti, se lo farà l'ufficio ne prenderà atto.

Cons.re Ruisi:

Afferma che non solo il Consiglio Comunale ma l'intera città è costretta a discutere non solo di risultati ma di procedure e questo è assolutamente inaccettabile. Certamente l'obiettivo della II^a Commissione è apparso palese ed inequivocabile. Secondo lui la vera domanda da porsi oltre alla ricerca di legittimità che deve contraddistinguere ogni atto emanato dalla P.A., sia quella di verificare se l'equità cercata può essere ora raggiunta.

Invita quindi tutti a mettere insieme i meccanismi per mettere insieme un risultato concreto.

Cons.re Intravaia:

Apri il suo intervento chiedendo scusa ai cittadini, sia a nome suo sia a nome del gruppo che rappresenta per quel regolamento TARES che è stato votato da questo Consiglio.

Era stato detto che con questa tassa si pagava esclusivamente il costo del servizio e non capisce, pertanto, come mai arrivano aumenti del 50-60-70-80 e anche del 100%, rispetto al passato. Ringrazia la II^a Commissione per il lavoro svolto ed in particolare il consigliere Stabile per la sua professionalità messa a disposizione della commissione ed anche del Consiglio Comunale.

Rivolgendosi poi al Sindaco vuole dire basta ad una quasi improvvisazione dell'esercizio amministrativo, basta alla cultura della delega in bianco perché quello che è successo è assai grave, si è creato un vulnus politico-amministrativo e lo invita a porre fine ad una frattura che gli uffici perpetuano da tempo nei confronti della politica, verso l'amministrazione e verso la città.

Chiede al Sindaco di mettere ordine in una situazione che gli è sfuggita e di rimettere in moto la macchina della politica. Ognuno deve essere corresponsabile nel proprio ruolo per una condivisione dell'etica e della responsabilità.

Ass.re Manno:

Vuole puntualizzare di aver già chiarito con alcuni consiglieri quale era la sua opinione sulla proposta di modifica interpretativa che è pienamente legittimo proporre.

Condivide, altresì, che tra gli elementi di fatto e di diritto utilizzabili ai fini di meglio inquadrare le attività tassabili ai fini TARES può benissimo essere compreso lo studio di settore ed il suo pensiero collima perfettamente con quello del Sindaco.

Entra in aula il Presidente Scibilia che riassume la presidenza

Presenti n. 26

Cons.re Caldarella I.:

Pur condividendo gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, non ritiene che il parere del dr. Luppino esprima qualcosa contro il Consiglio Comunale anzi dichiara che l'ufficio è disponibile a qualsiasi confronto.

Propone quindi al Consiglio Comunale di fare una sospensione di 20 minuti per consentire alla Commissione, al dr. Luppino e al Presidente di trovare una soluzione che consenta al Consiglio di votare il provvedimento questa sera stessa. In caso contrario il suo voto sarà contrario secondo il parere espresso dal dirigente di settore.

Cons.re Rimi:

Ritiene che il consigliere Intravaia abbia voluto dire che nessun consigliere ha interesse ad aumentare le tasse ai cittadini e gli pare che il lavoro della II^a Commissione vada incontro ai cittadini a chiarimento di una normativa farraginoso che viene imposta dall'alto. Sottolinea ancora che la II^a Commissione ha cercato di portare dei chiarimenti ad un regolamento approvato in fretta e furia all'ultimo minuto. Prende atto della disponibilità dell'ufficio e del dr. Luppino a dialogare su questo punto sollevato dalla II^a Commissione, sempre a vantaggio della cittadinanza tutta.

Cons.re Vesco:

Afferma di aver ascoltato con molta attenzione gli interventi dei colleghi consiglieri ma di dissentire su alcuni, in particolare sull'intervento del collega Intravaia e ricorda, a tal proposito che nel dicembre scorso uno dei principali sostenitori del regolamento TARES era l'assessore Paglino, esponente in Giunta del gruppo Area Democratica. Sarebbe quindi politicamente onesto e corretto, da parte del consigliere Intravaia, fare su questo punto dell'autocritica.

Cons.re Calvaruso:

Chiede innanzitutto di sapere chi degli assessori ha la delega dei rapporti con il Consiglio Comunale. Ricorda ancora che proprio l'assessore Manno aveva annunciato qualche tempo fa, l'arrivo in Consiglio di questo provvedimento ed ora ci si ritrova, invece con questo tipo di problemi. Da parte sua si dichiara contrario al ritiro di questa proposta dopo che la Commissione ci ha lavorato tanto con un certo costo per i cittadini.

Entra in aula il Cons.re Nicolosi

Presenti n. 27

Escono dall'aula i Cons.ri: Raneri, Campisi, Milito S. (59), Milito S. (6) e Lombardo

Presenti n. 22

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta del Cons.re Caldarella I. di sospendere la seduta per 20 minuti e produce il seguente esito:

Presenti n. 22

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 3 (Dara F., D'Angelo e Caldarella I.)

Voti contrari n. 12

Astenuti n. 7 (Vesco, Nicolosi, Trovato, Ferrarella, Dara S., Ruisi e Pipitone) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La superiore proposta del Cons.re Caldarella I. di sospendere la seduta per 20 minuti viene respinta.

Cons.re Caldarella I.:

Per dichiarazione di voto esprime il proprio voto contrario con le stesse motivazioni poste dal dr. Luppino.

Entra in aula il Cons.re Lombardo

Presenti n. 24

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: "MODIFICA REGOLAMENTO TARES

Vista l'osservazione della 2° Commissione Consiliare alla proposta di modifica regolamento TARES prot. 20 del 01/04/2014. Motivazioni per la deliberazione consiliare (depositata in aula l'11/04/2014)

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 04/04/2014 con n. 17 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.23

Assenti n. 7 (Allegro, Caldarella G., Campisi, Milito S. (59), Milito S. (62), Pirrone e Raneri,).

Votanti n. 18

Voti contrari n. 1 (Caldarella I.)

Astenuto n. 5 (Nicolosi, Trovato, D'Angelo, Ferrarella e Dara F) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

Condividere l'osservazione della 2° Commissione Consiliare – motivazioni per la deliberazione consiliare depositata in aula l'11/04/2014 allegata sub. Lett. "B" e per l'effetto approvare la proposta di deliberazione della 2° Commissione Consiliare di interpretazione autentica dell'art. 19 del regolamento TARES che di seguito si riporta

L'art. 19 comma 2° del regolamento TARES si interpreta nel senso che in presenza di altri elementi di fatto e di diritto relativi all'attività oggetto di tassazione, il codice ATECO non può essere assunto dagli uffici in via esclusiva, dovendo farsi riferimento ai predetti elementi di fatti e di diritto.



*SETTORE SERVIZI FINANZIARI: 4^ SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE PROPOSTA DALLA II COMMISSIONALE CONSILIARE DI STUDIO E
CONSULTAZIONE AVENTE AD OGGETTO: " MODIFICA REGOLAMENTO
TARES"

La commissione consiliare con il verbale n. 36 del 18/03/2014 ha approvato all'unanimità un documento con il dichiarato proposito che lo stesso costituisca il "corpo deliberativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale", pertanto allo scrivente, nella qualità di responsabile del procedimento, corre l'obbligo di analizzare l'intero documento al fine di esprimere il parere e far conoscere il proprio punto di vista.

Questo documento istruttorio pertanto si svolgerà attraverso una analisi delle considerazioni svolte dalla commissione consiliare nel suo documento articolato per premesse, motivazioni e testo della norma interpretativa e in un doveroso riepilogo in rapporto alle analisi e considerazioni svolte che in chiusura portano al proprio parere.

La commissione consiliare, nelle premesse del documento approvato, afferma che con riferimento alle utenze non domestiche l'ufficio, in taluni casi ha commesso degli errori "ancorchè comprensibili" e a causa di questo motivo l'Amministrazione ha deciso di prorogare il pagamento della prima rata dal 16/12/2013 al 24/01/2014.

Tuttavia è più corretto dire che il rinvio dei termini trova la sua motivazione nelle premesse della delibera di Giunta Comunale n. 438 del 27/12/2013 (nella quale non si fa un esplicito riferimento alle utenze non domestiche anche in rapporto alla circostanza che la quasi totalità dei contribuenti che sono venuti negli uffici per chiedere chiarimenti e rettifiche appartenevano alla categoria delle utenze domestiche).

Allo stato attuale l'ufficio ha già effettuato, sull'intero panorama delle sole utenze non domestiche circa dieci rettifiche su dodici richieste (in cui l'errata attribuzione della categoria economica è da ricondurre ad errore umano e non ad incapacità del codice ATECO ad esprimere fedelmente l'attività svolta).

Pertanto, a meno che non sfuggano all'ufficio altre utenze non domestiche, note alla commissione, nei confronti delle quali il codice ATECO manifesta la sua incapacità a rappresentare fedelmente l'attività svolta dal contribuente (utente non domestico) è giusto far conoscere, ad evitare di pervenire a conclusioni fuorvianti, che su circa 2000 utenze non domestiche gli errori ancorchè comprensibili non sono da ricondurre minimamente ad una insufficienza del codice ATECO ma all'errore umano che ha causato l'inserimento di altra categoria economica.

E' altrettanto necessario far conoscere che l'attività di individuazione della categoria economica, necessaria alla conseguente attribuzione di una specifica tariffa, è avvenuta in occasione del passaggio dalla TARSU alla TARES (ed è destinata a rimanere tale negli anni almeno fino a quando la medesima azienda svolgerà le attività annoverabili nel medesimo codice ATECO). Quindi non è un'attività che l'ufficio è chiamato a svolgere ogni anno in maniera generalizzata.

Per le superiori ragioni e avendo a riferimento:

- il numero di errori commessi (0,6%), non riconducibili ad una caratteristica fuorviante del codice ATECO;

- la loro avvenuta correzione (10 su 12 sulla base delle sole dichiarazioni del contribuente);

- l'episodicità dell'attività di attribuzione di categoria economica successivamente al primo anno di passaggio dalla TARSU alla TARES,

non si rinviene una particolare utilità, anche per le ragioni che si diranno nel prosieguo, riguardo il fine della norma interpretativa così come proposta.

Giova altresì rappresentare che la problematica connessa alla corretta attribuzione della categoria economica non investirà gli uffici (nel passaggio da TARES a TARI atteso che le modalità di tassazione sono rimaste pressoché invariate) in maniera tale da necessitare il supporto della norma interpretativa.

Quindi l'affermazione che "le cause del forte aumento del tributo, specie per talune attività produttive, sono, solo in parte derivanti dall'aumento delle tariffe, mentre in diversi casi sono riconducibili a errori, "ancorché comprensibili degli uffici" non descrive in maniera fedele e aderente alla realtà l'effettiva situazione sol che si abbiano chiari i superiori fatti.

Alla fine delle premesse la commissione consiliare sempre con riferimento alle utenze non domestiche sostiene che non sono state riconosciute dall'ufficio talune riduzioni e a tal fine richiama in aiuto il disposto dell'art. 43, comma 2.

Ora a tale riguardo è fondamentale fare rilevare che difformità di tassazione commessi dal precedente concessionario del tributo (in regime di TARSU) non possono fare accampare pretesa alcuna di ripetizione di siffatta tassazione in tutti i casi in cui l'ufficio con la sua autonomia è in grado di rilevare rispetto alle nuove norme che disciplinano la TARES. Pertanto se il riferimento alle dichiarazioni già presentate è da limitare alla superficie vi è la piena condivisione, tale condivisione viene meno quando in applicazione del nuovo tributo si deve tenere conto anche di altre norme regolamentari che ne guidano l'applicazione (come si rileva per esempio con riferimento a quanto previsto dall'art. 19, c. 4 del regolamento TARES).

A quest'ultimo riguardo è bene chiarire che la norma interpretativa, che attribuisce efficacia alle dichiarazioni presentate dai contribuenti in regime di TARSU, per come è stata scritta, genera una evidente distorsione dei presupposti di applicazione delle norme della TARES sol che si consideri che l'art. 43, c. 2 costituisce trasposizione dell'art. 14, c. 9, terzo periodo del D.L. 201/2011 (conv. con modific. nella Legge 22/12/2011, n. 214) che così dispone:

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#) (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'[articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) (TIA 1) o dall'[articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (TIA 2).

Risulta in tal modo evidente che l'art. 43, c. 2 del regolamento attribuisce rilevanza alle precedenti dichiarazioni limitatamente alle superfici e non già per le modalità di tassazione

delle medesime che saranno effettuate con le altre norme dell'art. 14 del D.L. 201/2011 così come trasposte nel regolamento comunale di applicazione.

In altre parole all'art. 43, c. 2 del regolamento, per espressa statuizione di legge, può essere attribuito solo il superiore significato mentre secondo un irrinunciabile principio di interpretazione logico-sistematica (rispetto alle altre norme del regolamento TARES) non può essere negata (per effetto della norma interpretativa proposta) l'applicazione dell'altra norma del regolamento TARES e cioè quella dell'art. 19 c. 4:

"La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici di locali che risultino in luoghi diversi rispetto alla sede principale e avere una differente destinazione".

L'art. 43, c.2 nel suo reale significato e in considerazione della pari dignità dell'art. 19, c.4 non può quindi essere letto nel suo significato letterale e pertanto è da respingere, anche perché in contrasto con le finalità tipiche della norma interpretativa, l'ultimo periodo del paragrafo motivazioni in cui si obbligano gli uffici ad una applicazione letterale.

E' per questo motivo che siffatta norma interpretativa, realizzando la blindatura delle modalità di tassazione effettuate in regime di TARSU concretizzerebbe, se intesa come limite alla tassazione in rapporto alle nuove norme, una violazione dei presupposti di applicazione del nuovo tributo (TARES) stabiliti dal regolamento comunale.

Espresso il proprio punto di vista sulle premesse si dà il proprio contributo riguardo i contenuti della norma di interpretazione autentica e la portata ex-tunc della medesima.

L'ufficio ha fatto alcune indagini riguardo le modalità attraverso le quali altri comuni hanno proceduto all'attribuzione della categoria economica nell'ambito di una delle trenta previste ma in nessuna ricerca è emerso lo studio di settore come criterio guida per la corretta attribuzione della categoria economica.

Vale qui la pena ricordare che lo studio di settore (nelle sue risultanze su una specifica azienda) è un documento fiscale che si accompagna alla dichiarazione dei redditi di un periodo già chiuso e quindi viene effettuato ex-post rispetto all'anno di tassazione, fotografa pertanto una realtà che può cambiare di anno in anno in rapporto alle strategie commerciali che l'imprenditore decide in tutta autonomia di intraprendere per il successo economico della sua iniziativa.

Pertanto lo studio di settore non può costituire un supporto da utilizzare come norma di interpretazione autentica che va nel senso della certezza della fattispecie imponibile ma alimenta altre ambiguità essendo, come già detto, ancorato ad un esercizio chiuso che può essere diverso nella distribuzione dei prodotti venduti rispetto a quello da tassare.

Non si può non rinvenire con questa norma una violazione dei presupposti che debbono guidare nella tassazione atteso che la medesima non si fonda su elementi certi e noti a priori (e cioè prima dell'inizio del periodo da tassare) ma su elementi che sempre saranno noti a posteriori (data la natura dello studio di settore di documento che si redige sulla base di un esercizio chiuso).

Per altro le considerazioni critiche che sono state svolte nei confronti degli studi di settore sin dal loro nascere, e mai sopite, sono note a tutti e in particolare agli addetti alla materia. A tale riguardo sono stati scritti fiumi di parole nei confronti di questo documento fiscale circa la scarsa capacità di rappresentare in maniera attendibile ed esaustiva la situazione reddituale delle aziende sottoposte a tale strumento e quindi in buona sostanza hanno fallito lo scopo principale per il quale sono stati istituiti.

Vale anche la pena fare notare che specie in questi periodi di crisi economica si è sempre più acuita la critica nei confronti degli studi di settore e di conseguenza la carenza di legittimazione e la scarsa capacità di esprimere fedelmente la situazione reddituale mentre da più parti, specie dalle associazioni di categoria sono state criticate e considerate alla stregua di un bancomat che lo Stato utilizza per fare cassa.

Riguardo le considerazioni svolte nel paragrafo motivazioni circa la carenza del codice ATECO riportato sul certificato camerale in quanto non contiene 6 cifre dell'ATECO ma solo 5 giova rilevare che l'attribuzione della categoria economica non è conseguenza soltanto del numero di cifre del codice ATECO ma anche della descrizione allo stesso codice collegata. Per fare un esempio la descrizione "Grandi Magazzini" con codice ATECO all'interno del certificato camerale con sole cinque cifre 47.19.1 non cambia se la si confronta con il codice ATECO a sei cifre 47.19.10 rilevato direttamente nella **"Tabella di raccordo codici ATECO 2007/ATECOFIN 2004 aggiornata con le modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2009" della Agenzia delle Entrate.**

Non è nemmeno condivisibile (all'interno del paragrafo motivazioni) il richiamo alla superficie risultante da precisa autorizzazione amministrativa se la stessa deve essere vista come un limite alla tassazione di maggiori aree di fatto utilizzate e accertabili, atteso che la norma regolamentare di cui all'articolo 6, comma 1 costituisce perfetta trasposizione della norma di legge che definisce il presupposto di applicazione.

Appare evidente che una siffatta norma interpretativa si pone in maniera distorsiva rispetto al presupposto di applicazione del tributo per il quale vi è una esclusiva riserva di legge e la norma regolamentare non può in alcun L'art. Art. 14, c 3 D.Lgs. 201/2011) stabilisce:

"Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani", emerge pertanto, per espressa statuizione normativa che il presupposto si concretizza anche con utilizzazione di fatto e non soltanto con l'autorizzazione amministrativa onde per cui la norma interpretativa esercitando un limite all'applicazione del tributo non può essere condivisa.

Riguardo l'ultimo periodo del paragrafo motivazioni preme rilevare che nessuna modifica di superfici è stata applicata con il nuovo regime di tassazione mentre per ciò che concerne le categorie appare evidente che ciascuna utenza non domestica ha subito inevitabilmente una nuova attribuzione di categoria economica nell'ambito di una delle trenta previste dal DPR 158/1999.

Per le suesposte considerazioni il parere dello scrivente, nella qualità di responsabile del procedimento, non è favorevole al testo della norma interpretativa contenuta nel corpo della delibera proposta dalla II commissione consiliare in quanto concretizza una violazione dei presupposti di applicazione del nuovo tributo.

Alcamo, lì 28/03/2014

Il V/Dirigente di Settore
Dott. Fabio Randazzo

SETTORE SERVIZI FINANZIARI 4^ SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARE E PATRIMONIALI

SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICA
REGOLAMENTO TARES"

RELAZIONE DI ANALISI DI IMPATTO SULLA REGOLAZIONE

Il provvedimento oggetto di deliberazione, proposto dalla Il Commissione Consiliare e trasmesso dal Segretario Generale è. MODIFICA REGOLAMENTO TARES", prevede l'introduzione di una norma interpretativa all'articolo 19, c. 2 del regolamento della TARES.

Il testo avente natura interpretativa è il seguente:

" l'art. 19 comma 2° del regolamento TARES si interpreta nel senso che in presenza di altri elementi di fatto e di diritto relativi all'attività oggetto di tassazione, il codice ATECO non può essere assunto dagli Uffici in via esclusiva, dovendo farsi riferimento ai predetti elementi di fatto e di diritto".

il testo di cui sopra costituisce la parte finale di un documento approvato dalla Il Commissione Consiliare e nei confronti del quale la medesima ha dichiarato espressamente la volontà di farne costituire il corpo della delibera.

Riguardo l'analisi di impatto sulla regolazione la norma interpretativa si pone il fine di coadiuvare l'ufficio tributi per una corretta tassazione con efficacia ex-tunc.

Nel documento istruttorio allegato alla deliberazione il responsabile del procedimento esprime le sue considerazioni riguardo l'efficacia della superiore norma interpretativa a realizzare il fine per la quale è stata proposta.

Alcamo 28/03/2014

Il Responsabile del procedimento
Dott. Fabio Randazo

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE" MODIFICA
REGOLAMENTO TARES".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

(ai sensi dell'art.49 del D.LGS. 267/2000, e per come disciplinato in Sicilia dalla lettera i), comma 1', dell'art.1 della L.R.11/12/91 n.48 modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto;

Visto il documento istruttorio predisposto dal responsabile del procedimento;

Esprime parere di regolarità tecnica NON FAVOREVOLE per le motivazioni che si riportano.

L'inciso apportato dalla norma di interpretazione autentica non dà un contributo esegetico al contenuto dell'art. 19 del vigente regolamento che già stabilisce " fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta".

Per cui si rivela la modifica del tutto tautologica.

L'utilizzo degli studi di settore, citato nelle premesse della commissione, pur non costituendo parte normativa e non essendo comunque il solo riferimento agli ulteriori elementi di fatto e di diritto evocati dalla norma interpretativa, essendo conoscibili a posteriori e comunque essendo variabili di anno in anno, non garantisce il rispetto dei principi dell'azione impositiva.

Purtuttavia, si evidenzia che l'utilizzo di ulteriori elementi di fatto e di diritto devono rispettare i seguenti principi:

-Principio dell'imparzialità (gli elementi debbono essere applicabili all'insieme dei contribuenti) ,

-Principio di ragionevolezza (gli elementi debbono consentire una valutazione che vada dal generico allo specifico e non debbono essere derogabili).

-Principio di pubblicità (gli elementi debbono essere conosciuti dall'ufficio e dai contribuenti prima del periodo di imposta).

Alcamo li 31/03/2014

Il Responsabile del Settore servizi Finanziari
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Al Presidente del Consiglio

Al Sig. Sindaco

Oggetto: Osservazione della seconda Commissione Consiliari alla proposta di modifica regolamento TARES prot. 20 del 01/04/2014. Motivazione per la deliberazione consiliare

La seconda Commissione Consiliare, avendo preso atto del parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica, formulato dal responsabile del servizio Finanziaria, fornisce con il presente documento, che sarà allegato alla proposta deliberativa, tutti elementi utili atti sostenere la bontà e la legittimità della propria proposta in ossequio con quanto previsto dall'art. 49 comma 4° del TUEL come modificato dal D.L. 171/2012 convertito con la legge n.213/2012 “ *ove la Giunta o il Consiglio non intendono conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione* “

Prima di entrare nel merito del contenuto del parere, è utile rappresentare al Consiglio quali sono i contenuti che la legge richiama nella formulazione dei pareri tecnici e contabili alla luce delle novità legislative sopra richiamate.

L'art. 49 D.Lgs. 267/2000 stabilisce che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”. I responsabili dei servizi interessati rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

L'art. 147 bis, primo comma, stabilisce inoltre che “il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Mentre sul parere contabili si ha chiara la percezione dell'intendimento del legislatore e cioè quella relativa ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, sul parere tecnico il legislatore è generico e lascia spazio di determinazione ai responsabili dei servizi di definire meglio i connotati dell'atto e capire se lo stesso necessita di un esame metodologico e istruttorio preliminare in ordine sia alla corretta predisposizione e legittimità, senza invadere la competenza dell'Organo Consiliare. Ad esempio il bilancio, il consuntivo, la compravendita, l'adozione di uno strumento urbanistico, l'adozione di un regolamento ecc, non possono non essere non fondati su un'attività amministrativa a supporto delle decisioni consiliari.

Nel caso di specie, il parere tecnico, a) non è di supporto a quello contabile in quanto di segno opposto, non contemplando profili diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, b) non rappresenta un supporto istruttorio atto a supportare il Consiglio Comunale nella scelta. Esso esprime valutazione di ordine politico, contestando le argomentazioni propedeutiche della seconda Commissione e definendo la proposta “poco rilevante” rispetto agli obiettivi, ma non da indicazione, né in ordine alla illegittimità, né in ordine alla non corretta metodologia amministrativa.

A nostro avviso l'atto ha i connotati di "atto d'indirizzo" non ha contenuto regolamentare. Infatti non adotta un regolamento né lo modifica, ma interviene a chiarimento di alcuni articoli dello stesso, previa rappresentazioni di alcuni fatti, ritenendo che gli uffici su alcuni punti potrebbero non attuarlo in conformità alla volontà del Consiglio, formatasi al momento dell'adozione dello stesso. Dato per cui l'intervento Consiliare mediante una rilettura di alcuni punti controversi può per l'Ufficio costituire un elemento di garanzia del proprio operato.

Andando nel dettaglio del contenuto del parere tecnico non favorevole, la Commissione trova che l'espressione "esegetica" e l'espressione "tautologico", rispetto alla proposta di interpretazione da dare all'art. 19 comma 2° del regolamento Tares, non dà un contributo "esegetico" alla motivazione del parere. Proseguendo del parere, cogliamo il riferimento agli studi di settore la frase "i quali essendo variabili di anno in anno ed essendo conoscibili a posteriori non garantiscono i principi dell'azione impositiva". Significherebbe che esso è uno strumento non utilizzabile in quanto variabile di anno in anno mentre l'azione impositiva deve essere garantita all'inizio. Ebbene questa è una rappresentazione della proposta del tutto errata. Questa Commissione nella motivazione che accompagnano la proposta di modifica, ha soltanto fatto riferimento all'utilizzo degli studi di settore (solo per la parte relativa ai dati statistici "cluster di appartenenza" e nella parte in cui rappresenta la tipologia merceologica prevalente) nel momento in cui si deve realizzare la traslazione dalle categorie TARSU alle categorie TARES e laddove il solo riferimento al codice ATECO (che è un dato presente nello studio di settore e ne identifica l'attività effettivamente svolta) sia non sufficiente a garantire l'esatta collocazione all'interno delle 30 categorie. Ricordiamo, che la garanzia dell'azione impositiva sta nell'applicare correttamente il principio del presupposto d'imposta che "chi inquina paga" e nel caso di specie si realizza (oltremodo in modo grossolano fino a quanto non si introduce il metodo della misurazione puntuale), mediante la corretta collocazione in una categoria omogenea con riguardo alla presuntiva quantità e qualità di produzione di rifiuti. Pertanto tutti gli strumenti, "codici ATECO, studi di settore, autorizzazioni o altri elementi" devono ritenersi utili ai fini della corretta collocazione in una delle 30 categorie. Questo esercizio istruttorio deve essere utilizzato dagli uffici per rendere efficace il contenuto dell'art.19 comma 2° nella parte in cui recita "fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta", in funzione al fatto che proprio perché il passaggio dalla TARSU alla TARES è destinato a rimanere tale negli anni, come dice lo stesso responsabile d'imposta nella sua relazione, che occorre prestare particolare attenzione. Se sbaglia la categoria l'ingiustizia si ripercuote negli anni.

Infine, ricordare che gli elementi di fatto e di diritto devono rispettare i principi di imparzialità, ragionevolezza e di pubblicità, certamente non contribuiscono a chiarire i motivi del parere non favorevole, mentre gli stessi non devono rappresentare per l'Ufficio principi cardini del loro quotidiano operare. Infatti proprio per l'importanza che rivestono tali principi questa Commissione in data 19 marzo del corrente anno ha richiesto all'Ufficio Tributi la produzione di alcuni documenti per verificare che le procedure siano conformi ai siffatti principi. Ad oggi questi documenti non sono pervenuti.

Per le superiori motivazioni, invitiamo tutto il Consiglio Comunale a non tenere conto di questo parere non favorevole ed a cogliere il vero senso della proposta deliberativa della seconda Commissione Consiliare che è finalizzata ad evitare che si producano interpretazioni che stravolgono la volontà del Consiglio Comunale creando eccessi di tassazioni.

Sul documento istruttorio redatto dal responsabile d'imposta, questa Commissione non intende, soffermarsi tanto, tuttavia alcuni considerazioni ed interrogativi vogliamo sottoporli al Consiglio Comunale.

- 7) Perché dall'approvazione del regolamento ad oggi sono state necessarie due rinvii di termini di pagamento.
- 8) Perché ad oggi risultano più di mille (anche se il dato reale non lo sappiamo) avvisi non inviati ai contribuenti;
- 9) Perché con la delibera di Giunta n.438 del 27/12/2013 oltre a stabilire il rinvio della prima rata è stato potenziato l'Ufficio;
- 10) Nel 2012 si sono state accertate entrate pari ad € 5.885.658,00 a titolo ordinario ed € 693.666,00 (sola imposta) ed a titolo di attività accertativa, per un totale di € 6.579.324,00.
- 11) Il piano economico finanziario del 2013 prevede una copertura da tariffe pari ad € 8.609.241,00 al netto della quota relativa ai locali comunali che può essere quantificata in € 100.000,00.
- 12) La maggiore entrate da tariffe per l'anno 2013 rispetto a quella della Tarsu del 2012 dovrebbe essere pari € 2.029.917,00 (€ 8.609.241,00 – 6.579.324,00) equivalente ad un aumento medio del 30,85%, di cui per 75,35% da gravare sulle utenze domestiche e per 24,65% da gravare sulle utenze non domestiche;

Questi sono i dati che la Commissione pone all'attenzione del Consiglio Comunale ed al Sindaco per una ampia riflessione sulla efficienza del settore e sull'ammontare complessivo di Tares richiesta ai cittadini non appena tutti gli avvisi verranno recapitati. Infine invita la Dirigenza e l'Amministrazione a farsi parte attiva affinché le indicazioni contenute in questa proposta di delibera siano resi esecutivi, nel caso il Consiglio dovesse approvarle.

La Seconda Commissione Consiliare
Il Presidente
F.to Marianna Vario

Verificata altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005;

Ai sensi dell'art. 1 lett i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Alcamo li

(Vedi allegato Parere)

Il Dirigente di settore Dr. Sebastiano Luppino

=====

Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: Modifica Regolamento TARES

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari :

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione;

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art. 1, lett. i) comma 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Alcamo li 31/03/2014

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Scibilia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 27/04/2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
- ☐ _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati